

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno  
DFI  
Palazzo federale  
3003 Berna

e-mail: [nina.mekacher@bak.admin.ch](mailto:nina.mekacher@bak.admin.ch)

### **Procedura di consultazione sull'approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio subacqueo**

Gentili signore,  
egregi signori,

vi ringraziamo per averci coinvolti nella consultazione relativa alla ratifica da parte della Svizzera della Convenzione sulla protezione del patrimonio subacqueo.

La Convenzione riconosce grande valore al patrimonio culturale subacqueo costituito da innumerevoli testimonianze della storia dell'umanità quali insediamenti, strutture e reperti di varia natura. Esso va conservato, salvaguardato dal saccheggio e da nuove forme di sfruttamento economico sempre più frequenti, e tramandato il più possibile integro alle generazioni future.

La Convenzione concretizza la protezione del patrimonio che si trova nei mari, nelle acque interne e nelle acque arcipelagiche da almeno 100 anni e formula una serie di Regole concernenti gli interventi su tale patrimonio. Essa inoltre sancisce l'obbligo degli Stati contraenti a impedire l'ingresso sul loro territorio nonché il commercio di elementi del patrimonio culturale subacqueo illecitamente acquisiti.

Questo Consiglio condivide l'intento della Confederazione di impegnarsi nella salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo sia per quanto riguarda le acque interne sia per i mari. La responsabilità in questo ambito è data in termini generali dalla partecipazione a livello internazionale alla protezione e conservazione delle specifiche testimonianze culturali come pure dal fatto che la Svizzera è ricca di ritrovamenti archeologici lacustri; i siti palafitticoli preistorici dell'Arco alpino, fra cui quelli svizzeri, sono stati riconosciuti nel 2011 quale patrimonio dell'umanità UNESCO. L'archeologia subacquea svizzera vanta una lunga esperienza e un alto grado di professionalità applicando già oggi le Regole previste dalla Convenzione.

L'adesione alla Convenzione non modifica le prassi di indagine e salvaguardia applicate in Svizzera e faciliterà gli scambi professionali e specialistici nel settore a livello internazionale.

La Convenzione si inserisce coerentemente nelle disposizioni normative federali e cantonali che equiparano il patrimonio culturale subacqueo a quello archeologico sulla terraferma. Relativamente al Cantone Ticino la *Legge sulla protezione dei beni culturali* del 13 maggio 1997 e il relativo *Regolamento* (6 aprile 2004), senza citare espressamente i beni culturali subacquei, assicura la protezione e la valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili che singolarmente o nel loro insieme rivestono interesse per la collettività, in quanto testimonianze dell'attività creativa dell'uomo in tutte le sue espressioni (art. 1). Le competenze di salvaguardia, di indagine, conservazione e valorizzazione dei beni culturali competono allo Stato come pure la proprietà di quanto rinvenuto nel sottosuolo.

Questo Consiglio esprime quindi parere favorevole alla ratifica della presente Convenzione da parte della Svizzera.

Ringraziando per l'occasione offerta al nostro Cantone di esprimersi sul tema, vogliate gradire, signore e signori, l'espressione della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia p.c. (unicamente per e-mail):

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch)
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)
- Ufficio dei beni culturali (dt-ubc@ti.ch)
- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch)
- Divisione della cultura e degli studi universitari (decs-dc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet